

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANDULLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FULVIO GIGLIOTTI

Seduta del 24/06/2025

FATTO

1. Con ricorso del 27.2.2025 – previo reclamo (15.11.2024), riscontrato negativamente dall'intermediario – il ricorrente ha esposto di essere cointestatario di un mutuo indicizzato al franco svizzero stipulato nel 2007 per l'importo di € 60.000.

Ha quindi evidenziato che nel 2021 “ha [...] assistito ad un esponenziale aumento dei canoni richiesti, sino a divenire assolutamente insostenibili”; tale circostanza lo ha indotto, in un primo momento, a chiedere un chiarimento all'intermediario, che ha lapidariamente confermato la propria pretesa; poi a dover necessariamente estinguere la posizione creditizia pendente.

Su sua richiesta, in data 12 aprile 2021 l'intermediario gli inviava quindi un conteggio estintivo che, “a fronte di un mutuo di soli euro 60.000,00”, riportava un debito residuo di € 13.938,14.

Il ricorrente decideva così di stipulare un altro contratto di mutuo con un diverso intermediario “pur di riuscire a svincolarsi da tale rapporto”.

Pertanto, nel maggio 2021, estingueva definitivamente il contratto in premessa.

Ciò posto, il cliente contesta gli artt. 4, 4-bis, 7 e 7-bis del contratto, in quanto non esporrebbero in modo trasparente il funzionamento concreto dei meccanismi della doppia indicizzazione e di rivalutazione monetaria caratterizzanti il prodotto di mutuo fondiario indicizzato al franco svizzero (CHF).

Al momento della sottoscrizione del contratto, la parte mutuataria non sarebbe pertanto stata resa edotta in merito ai rischi di interesse e di cambio nei quali poteva incorrere durante il rapporto contrattuale e in fase di conclusione.

Nel richiamare il consolidato orientamento dell'Arbitro, che ha a più riprese affermato la nullità di clausole dal tenore analogo, nonché la posizione della giurisprudenza di legittimità e dell'AGCM sul punto, ha quindi chiesto all'Arbitro di riconoscere la vessatorietà delle clausole contestate e, conseguentemente, di condannare l'intermediario alla restituzione della somma di € 37.862,84, di cui:

- € 26.472,51 a titolo di interessi non dovuti, stante l'assoluta nullità degli artt. 4, 4-bis e 7 del contratto;

- e € 5.522,35 a titolo di spese per estinzione mutuo non dovute.

Il tutto oltre € 10.000 a titolo di risarcimento danni e spese legali.

2. Si è costituito l'intermediario, rilevando, preliminarmente, che il contratto è stato stipulato in data 4/10/2007, mentre il ricorso è stato presentato in data 28/2/2025 "e di conseguenza la competenza dell'ABF è limitata al periodo successivo al 28/02/2019".

Ha sottolineato, al riguardo, che i profili di invalidità sollevati da parte ricorrente attengono alla determinazione del tasso d'interesse e alla indicizzazione in valuta estera, disciplinati in contratto sin dalla sua stipula, quindi ab origine. Pertanto, trattandosi di profili che attengono a vizi genetici di un contratto stipulato antecedentemente al termine iniziale della competenza dell'Arbitro, come sopra indicata (dal 28/2/2019), deve essere dichiarata l'incompetenza *ratione temporis* del Collegio.

Nel merito, ha poi osservato che la particolarità del prodotto di mutuo sottoscritto dal ricorrente consiste nel fatto che l'intermediario resistente si è procurato, al tasso di cambio in essere al tempo della stipula, l'equivalente in franchi svizzeri del capitale preso a prestito: il cliente ha ricevuto, quindi, una somma in euro che, per effetto dell'indicizzazione, è l'equivalente di un determinato importo in franchi svizzeri, convertito sulla base del tasso convenzionale di cambio fissato alla data della stipula del contratto (il cd. "cambio convenzionale o storico").

In relazione a tanto, in caso di estinzione anticipata, il capitale residuo deve necessariamente essere convertito in euro al tasso di cambio CHF/EUR rilevato al momento dell'estinzione.

Come conseguenza di quanto sopra, nel conteggio estintivo emesso nell'aprile 2021, alla voce "rivalutazione" è stata evidenziata la differenza fra il valore del capitale da restituire secondo il piano di ammortamento originario e il valore in euro dello stesso capitale al momento dell'estinzione frutto del meccanismo di rivalutazione sopra descritto.

Parte resistente ha pure sottolineato, ancora, che l'ammontare del capitale dovuto in occasione dell'estinzione anticipata è funzione di un'unica variabile (il tasso di cambio CHF/EUR rilevato al momento in cui sopraggiunge la richiesta di estinzione), con la conseguenza che, qualora il tasso di cambio CHF/EUR vigente in quel momento sia sfavorevole rispetto al "tasso di cambio convenzionale" contrattualmente pattuito al momento della stipula, il capitale residuo da rimborsare in euro sarà maggiore dell'equivalente in euro previsto dal piano di ammortamento (come è concretamente avvenuto nel caso qui controverso).

Analogamente, e in modo del tutto speculare, qualora il tasso di cambio CHF/EUR vigente al momento dell'estinzione fosse favorevole rispetto al "tasso di cambio convenzionale" pattuito al momento di erogazione del capitale, il capitale residuo da rimborsare in euro

sarebbe invece inferiore all'equivalente in euro previsto dal piano di ammortamento.

Tanto premesso, ha quindi evidenziato che, laddove fosse ricorsa quest'ultima ipotesi, il ricorrente non avrebbe mai contestato il meccanismo di estinzione anticipata: la doglianza del ricorrente, pertanto, sarebbe frutto unicamente dell'effetto sfavorevole che la caratteristica principale del prodotto sottoscritto dal cliente produce nel momento storico in cui è richiesta l'estinzione, dovuta a fattori – quale quello dei valori dei tassi correnti - che esulano dalla volontà delle parti.

Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.

3. In sede di repliche, parte ricorrente ha insistito nelle proprie richieste, osservando anche che l'esistenza di un gran numero di controversie analoghe, da parte di numerosi clienti, in confronto dell'intermediario convenuto, assume valore sintomatico della scarsa trasparenza e chiarezza delle clausole negoziate, e che la richiesta di risarcimento del danno troverebbe fondamento nella necessità derivata alla parte ricorrente di costituire un nuovo rapporto di credito per far fronte alle esorbitanti rate del mutuo originario.

DIRITTO

4. Ritiene il Collegio, per le ragioni di seguito illustrate, che il ricorso debba essere parzialmente accolto.

5. La questione oggetto di controversia riguarda un mutuo indicizzato in franchi svizzeri, con particolare riferimento alla determinazione dei tassi di interesse e alle modalità di calcolo adoperate per la determinazione del conteggio di estinzione anticipata del finanziamento.

6. In via preliminare, peraltro, è stata posta (da parte resistente) la questione della incompetenza temporale dell'Arbitro.

In proposito, tuttavia, osserva il Collegio che è stato più volte deciso che rientra nella competenza temporale dell'Arbitro la domanda volta a contestare i conteggi estintivi di mutui indicizzati in franchi svizzeri qualora detto conteggio sia stato predisposto durante il periodo entro cui sussiste la competenza temporale dell'ABF, a tal fine potendosi incidentalmente verificare la legittimità e l'efficacia della clausola contrattuale che prevede la disciplina applicabile all'estinzione anticipata anche quando il contratto sia stato stipulato prima del suddetto termine di competenza (cfr. Coll. coordinam., n. 5874 del 2015, nonché, da ult. Coll. ABF Milano, 12 marzo 2025, n. 2579).

Ritiene il Collegio di dover dare certamente continuità a tale indirizzo, dal quale non sussistono ragioni per discostarsi.

7. Ritenuta, quindi, la propria competenza temporale, il Collegio rileva, nel merito, che la richiesta di parte ricorrente si indirizza, sostanzialmente, verso due differenti questioni:

- quella (riguardante, in particolare, la denunciata invalidità degli artt. 4 e 4-bis del contratto acquisito in atti) riferita alla determinazione del tasso d'interesse e all'indicizzazione in valuta estera, con conseguente condanna alla restituzione di tutte le rate già corrisposte;
- e quella relativa alle modalità di calcolo del debito residuo in caso di estinzione anticipata.

La prima questione, peraltro, si traduce in censure formulate con riferimento ad un preteso vizio genetico dell'atto, e non può essere considerata dal Collegio, trattandosi di contratto stipulato nel 2007, in periodo certamente anteriore alla competenza temporale dell'Arbitro.

8. Rimane da considerare, quindi, la questione relativa alle modalità di calcolo del debito residuo, in sede di conteggio estintivo (operato nel 2021).

Rispetto a tale questione, quindi, certamente sussiste la competenza temporale di questo Collegio ABF a pronunciare.

9. Al riguardo, occorre considerare che l'accordo contrattuale controverso prevede, in caso di richiesta di estinzione anticipata, che l'importo del capitale residuo vada prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e successivamente riconvertito in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato il giorno del rimborso.

In merito, è orientamento giurisprudenziale diffuso quello secondo il quale è necessario che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità; e che la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano.

D'altra parte, la problematica dei mutui indicizzati al franco svizzero stipulati dall'intermediario resistente è già stata oggetto di numerose controversie portate all'attenzione dei Collegi ABF (Coll. Coord. nn. 5866 del 2017, 4135/2015, 5855/15, 5866/15, 5874/15; da ult. v. anche Coll. ABF Milano, n. 2579/2025, cit.; Coll. ABF Torino, 18 febbraio 2025, n. 1800; Coll. ABF Roma, 23 gennaio 2025, n. 853; Coll. ABF Napoli, 17 luglio 2024, n. 8356), nonché della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM provv. del 13/06/2018 n. 27214, in Boll. 26/2018) e della giurisprudenza di legittimità.

In tutti i richiamati precedenti, e particolarmente negli orientamenti dell'Arbitro – sostanzialmente in linea con la pronuncia della Corte di Giustizia del 20.09.2018 (causa C 51/17) – è stata puntualmente evidenziata, per casi del tutto sovrapponibili, anche nelle condizioni contrattuali, una struttura del contratto particolarmente complessa, con particolare difficoltà per i clienti, in assenza di chiari esempi, di comprendere il tipo di prodotto e i rischi connessi.

In senso contrario alla conclusione appena prospettata non rileva neppure richiamarsi (come fa parte resistente) al più recente approdo del Giudice di legittimità (Cass., 22 gennaio 2025, n. 1580), in materia, avendo tale decisione semplicemente affermato l'impossibilità di derivare la vessatorietà della clausola direttamente dall'orientamento espresso in proposito dall'AGCM nella sede di sua competenza, dovendosi invece considerare, in concreto, se la clausola contrattuale (in quanto redatta in modo non chiaro e comprensibile) possa assumere connotazione vessatoria – anche (si badi) in relazione alla “stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e servizi negoziati” (così la citata sentenza, al punto 9 della motivazione (e ivi ulteriori richiami a conformi precedenti di legittimità) – e debba quindi reputarsi nulla (in altri termini, il Giudice di legittimità ha chiarito che non è, in sé, la formulazione non chiara e comprensibile della clausola a renderla vessatoria, ma la circostanza che la clausola oscura sia anche produttiva di uno squilibrio tra i contraenti).

Nella specie, la clausola contrattuale si limita a prospettare che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l'importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che devono essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all'altra (e viceversa), implicando certamente una radicale e sostanziale oscurità di redazione, tale da determinare uno squilibrio rilevante tra i contraenti, incidendo in modo sostanziale sulla determinazione dell'oggetto del rapporto e sull'adeguatezza del corrispettivo richiesto al cliente: il che, naturalmente, si riflette in modo necessariamente negativo sulla validità della clausola.

10. In siffatto contesto, la violazione del principio di trasparenza di cui all'art. 4, paragrafo 2, della Pag. 5/7 Decisione N. 2579 del 12 marzo 2025 direttiva 93/13/CEE fa sì che la

relativa clausola vada qualificata, in concreto, come abusiva ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, della direttiva, perché determinante un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto (cfr. art. 33, comma 1, cod. cons.).

Ne consegue anche, una volta assunta la nullità della clausola in questione, che deve comunque individuarsi la disciplina applicabile al rapporto contrattuale. A qual proposito si è avvertito che «l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, [...] ove un contratto concluso tra un professionista e un consumatore non può sussistere dopo l'eliminazione di una clausola abusiva, tale disposizione non osta a una regola di diritto nazionale che permette al giudice nazionale di ovviare alla nullità della suddetta clausola sostituendo a quest'ultima una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva» (Corte di Giustizia 30/04/2014, C-26/13).

Pertanto, ribadita la nullità della clausola convenzionale e tenuto conto del principio nominalistico di cui all'art. 1277, comma 1, c.c., l'intermediario dovrà effettuare il conteggio dell'anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta rideterminando gli interessi, ai fini del calcolo del debito residuo da considerare in sede di estinzione anticipata, senza praticare la duplice conversione indicata, di cui è stata dichiarata la nullità.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso il Collegio, limitatamente all'anticipata estinzione del finanziamento, accertata la nullità delle relative clausole contrattuali, dichiara l'intermediario tenuto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO